



CITTÀ DI GALATINA

(Provincia di LECCE)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DEI RIFIUTI

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 03.04.2014;
modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del ...26.02.2019.

INDICE

Regolamento Comunale per il Compostaggio domestico dei rifiuti

- Art. 1. Principi
- Art. 2. Oggetto del Regolamento
- Art. 3. Definizione di Compostaggio domestico
- Art. 4. Finalità del compostaggio domestico
- Art. 5. Benefici del Compostaggio domestico
- Art. 6. Materiali compostabili
- Art. 7. Materiali da non introdurre nel compost
- Art. 8. Modalità di trattamento degli scarti da compostare
- Art. 9. Modalità di compostaggio consentiti
- Art. 10. Soggetti interessati
- Art. 11. Modalità di iscrizione Albo Comunale Compostatori
- Art. 12. Rinnovo iscrizioni all'Albo compostatori
- Art. 13. Comunicazione di cessazione e/o variazioni
- Art. 14. Agevolazioni
- Art. 15. Verifiche e Controlli
- Art. 16. Ordinanze contingibili e urgenti
- Art. 17. Attività vietate
- Art. 18. Norme di rinvio
- Art. 19. Pubblicità
- Art. 20. Entrata in vigore
- Art. 21. Modulistica allegata

Articolo 1 – Principi

1. Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati. A questo fine si promuove l'introduzione del compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti organici, incentivando tale pratica.

Il presente regolamento si estende anche a coloro che già hanno in possesso una compostiera o effettuano nei modi previsti il compostaggio.

2. Il compostaggio è parte integrante di un insieme di iniziative legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e più in generale volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.

3. Il compostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e/o giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale per chi lo pratica.

Articolo 2 – Oggetto del Regolamento

1. Le norme contenute in questo regolamento riguardano:

le modalità di realizzazione di un razionale impianto di compostaggio domestico;

i tempi e i modi per aderire all'iniziativa promossa dall'Amministrazione Comunale di GALATINA;

i benefici ed i vantaggi derivanti dalla pratica del compostaggio domestico;

le agevolazioni per gli aderenti alla pratica del compostaggio domestico;

gli obblighi degli aderenti alla pratica del compostaggio domestico e di coloro che già hanno in possesso una compostiera o effettuano nei modi previsti il compostaggio.

Articolo 3 – Definizione di compostaggio domestico

1. Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.

Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze utili e da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.

Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro industriale, industriale ed artigianale.

Articolo 4 – Finalità del compostaggio domestico

1. La pratica del compostaggio domestico, che va condotta nei limiti e nel rispetto di tutte le disposizioni richiamate nel presente Regolamento e nella specifica normativa regionale e nazionale è finalizzata a:

- ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica, costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali, dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
- riprodurre, in forma controllata e vigilata, i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione dei "composti" migliorando la qualità

dei terreni e riducendo il fabbisogno di sostanze chimiche di sintesi.

Articolo 5 – Benefici del compostaggio domestico

1. Il vantaggio principale del compostaggio domestico è costituito dall'ottenimento, in casa e a costo zero, di un prodotto di altissimo valore fertilizzante, fino al doppio del potere nutritivo dei prodotti chimici in commercio. Il compost è in grado di rendere autosufficiente il terreno dal punto di vista nutritivo e arricchirlo in maniera del tutto naturale.
2. La comunità intera beneficia dell'attività di compostaggio domestico per la riduzione dei costi e delle emissioni nocive legate alla raccolta, al trasporto e alla lavorazione del rifiuto umido.

Articolo 6 – Materiali compostabili

1. Sono materiali compostabili:
 - gli scarti di cucina: frutta e verdura, pane e pasta, gusci d'uova e residui vegetali in genere;
 - gli scarti provenienti dal giardino: foglie, trucioli di legno, rametti, potature, fiori recisi, sfalci d'erba (è consigliabile non introdurre erba ancora verde ma lasciarla prima seccare).
2. Sono materiali compostabili solo in modica quantità in quanto possono contenere degli antifermentanti oppure possono inibire l'azione dei lombrichi, organismi indispensabili allo svolgimento del processo: - bucce di agrumi, fondi di caffè, filtri di tè, cenere.
3. Sono materiali compostabili ma vanno mescolati e distribuiti in modo uniforme poiché nel processo di decomposizione possono attirare insetti e ratti o altri animali superiori non funzionali al compostaggio:
 - gli scarti di cibo troppo ricchi di proteine come carne, pesce, formaggi e salumi.

Articolo 7 - Materiali da non introdurre nel compost

1. È vietato introdurre nel compost i seguenti materiali:
 - carta e cartone, vetri, metalli, oggetti in gomma e plastica, medicinali scaduti, pile, antiparassitari, scarti di legname trattati con prodotti chimici.
 - Qualunque altro scarto che non sia citato negli articoli 6 e 7, che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.

Articolo 8 - Modalità di trattamento degli scarti da compostare

1. È obbligatorio ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e di rendere il composto più omogeneo. Se non è possibile distribuire in modo uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il composto almeno una volta durante il processo.
2. Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità, ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva (troppa ramaglia o segatura di legno) il processo stenta ad avviarsi ed è molto lungo, quando la seconda è preponderante, si sviluppa in fretta ma forma poco humus.
3. Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili

e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro.

Articolo 9 – Modalità di compostaggio consentiti

1. Per l'attuazione del processo di compostaggio normalmente non sono indispensabili attrezzature particolari: esiste in commercio un contenitore apposito, detto compostiera. La spesa per l'acquisto della compostiera è a totale carico del cittadino che aderisce.

2. Il volume della compostiera deve essere adeguato al numero di componenti della famiglia cui serve; la compostiera deve essere collocata a diretto contatto del terreno, in un giardino, ortale, etc.

3. Non è vietato dal presente regolamento effettuare il compostaggio senza avvalersi della compostiera; se si possiede un giardino, ortale etc. di superficie minima pari a mq 500, possono essere utilizzati anche i seguenti sistemi:

a) due buche, una in uso, l'altra a riposo, con alternanza semestrale. Una buca cm 50x50, profonda 40 cm circa, può bastare per sei mesi al ritmo di 10 litri a settimana di scarti di cucina, più sfalci d'erba e fogliame. Va assicurato un buon drenaggio delle acque;

b) cassa compostiera, utilizzando reti o assi in funzione di contenimento, avendo cura di consentire all'aria di penetrare all'interno;

c) un cumulo libero oppure confinato (è importante nei mesi estivi la protezione dai raggi diretti del sole).

4. È obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato, mantenere il composto a diretto contatto del terreno, al fine di consentire il passaggio di microrganismi, lombrichi ed insetti responsabili del corretto sviluppo di tutto il processo e di evitare l'accumulo di percolato.

5. Il cittadino che effettua il compostaggio con o senza contenitore deve sempre tenere presenti le norme di igiene e sapere che può essere sottoposto a controlli periodici da parte delle autorità competenti comunali, provinciali e sanitarie.

Art. 10 – Soggetti interessati

1. Soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i contribuenti del Comune di GALATINA che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta Comunale (porta a porta, Centro Comunale di Raccolta, ecc.) i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio della propria utenza domestica, secondo le indicazioni riportate nei precedenti articoli 6, 7, 8, 9 e nel successivo art. 11 del presente regolamento.

2. I soggetti che aderiscono dovranno effettuare, in modo abitudinario e continuativo, il compostaggio domestico dei propri rifiuti organici su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, anche se non adiacenti all'abitazione per cui si versa il tributo riguardante l'igiene ambientale, purché siti nel territorio comunale, e negli stessi terreni far uso del compost prodotto.

3. I soggetti che non dispongono di un terreno di proprietà potranno dimostrarne la disponibilità consegnando apposita dichiarazione di consenso del proprietario, in forma di autocertificazione e corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore, effettuata su modulo disponibile presso l'ufficio TARI.

4. È ammesso un numero massimo di due compostiere (o fosse, o casse di compostaggio)

su ciascun appezzamento di terreno.

5. È ammesso altresì il compostaggio in appartamento con compostiera elettrica, previa indicazione del terreno, anche non sito nel territorio comunale, su cui il compost verrà usato.

6. L'adesione a detta pratica da parte del singolo contribuente è volontaria ed è subordinata alla totale accettazione del presente regolamento.

Articolo 11 - Modalità di iscrizione Albo comunale compostatori

1. I contribuenti interessati ad aderire al compostaggio domestico ed essere iscritti nell'Albo dei Compostatori devono presentare apposita domanda, presso lo sportello Tari dell'Ufficio Tributi esclusivamente mediante il *Modello A*, allegato al presente Regolamento, che va compilato in ogni sua parte dalla persona fisica contribuente TARI;

con tale domanda i contribuenti si impegnano anche a frequentare obbligatoriamente, in occasione della prima adesione, il corso sul compostaggio che viene organizzato annualmente dal Comune.

A seguito della frequenza di tale corso il contribuente otterrà una certificazione e verrà inserito nell'Albo dei Compostatori, che viene tenuto presso sportello Tari dell'Ufficio Tributi.

All'utente iscritto all'Albo verrà consegnato un adesivo da esporre all'esterno della propria abitazione in modo da segnalare agli operatori che pratica il compostaggio.

Articolo 12 – Rinnovo iscrizione all'Albo compostatori

1. L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori.

Articolo 13 – Comunicazione di cessazione e/o variazioni

1. Eventuali variazioni di interesse per la gestione rifiuti e conseguentemente per l'Albo Comunale Compostatori quali, a titolo esemplificativo, la variazione del numero di componenti dell'utenza TARI, il diverso posizionamento della compostiera o del sito ove si effettua il compostaggio, devono essere comunicati, in carta semplice, all'Albo Comunale Compostatori.

2. L'utente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione mediante il *Modello B*, allegato al presente Regolamento. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dalla data di cessazione. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante emissione di bolletta integrativa nell'anno in corso o nell'anno successivo.

Art. 14 – Agevolazioni

1. Il riconoscimento della riduzione TARI ai contribuenti che praticano il compostaggio è disciplinato dal Regolamento IUC – componente TARI vigente, art. 19.

Articolo 15 – Verifiche e controlli

1. L'Amministrazione Comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento, senza

preavviso, presso coloro che aderiscono al progetto, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente Regolamento.

2. L'Amministrazione si avvale delle segnalazioni del proprio personale e di quello del Gestore del Servizio Igiene ambientale che effettuano il ritiro porta a porta (o addetti all'isola ecologica) e degli ispettori ambientali i quali controllano puntualmente che gli utenti iscritti all'Albo dei compostatori non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta.

L'amministrazione comunale potrà individuare ulteriori figure addette al controllo (tramite ad esempio appositi protocolli di intesa con soggetti esterni, associazioni di volontariato etc.).

Detti controlli verificheranno altresì l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati.

Dei suddetti controlli è redatta apposita scheda/verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente secondo il modello "C" allego al presente Regolamento.

Qualora il controllo accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico secondo il presente regolamento, all'utente medesimo è ingiunto, con apposita annotazione a verbale, di adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine ed eseguito un nuovo controllo con esito negativo, è disposta la cancellazione dell'utente dall'Albo Comunale Compostatori dalla data del primo controllo.

Nel caso che gli utenti iscritti all'Albo conferissero al circuito di ritiro i rifiuti compostabili sarà cura degli operatori il non ritiro accompagnato dal rilascio di relativa nota e segnalazione all'ufficio competente comunale.

3. L'Amministrazione collabora inoltre con l'attività di ispezione degli organi competenti provinciali e sanitari secondo le norme vigenti. Nel caso in cui i cittadini si rifiutassero di sottoporsi a tali verifiche o risultassero inadempienti l'Amministrazione dispone la cessazione della riduzione applicata.

Art. 16 – Ordinanze contingibili e urgenti

Qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa provvedere altrimenti, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Art. 17 – Attività vietate

1. È vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti compostabili;
2. È vietato introdurre nelle compostiere rifiuti diversi da quelli consentiti elencati nel presente Regolamento;
3. È vietato depositare i rifiuti nella compostiera quanto il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio ed abbandonare i rifiuti nei pressi del medesimo contenitore;
4. È vietato impiegare le compostiere per usi impropri e/o trasportare in luoghi diversi da quelli dichiarati nella domanda di adesione al Compostaggio domestico;
5. È vietata la combustione dei rifiuti di qualsiasi tipologia e natura;
6. Sono vietati l'abbandono, lo scarico ed il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e/ private;

7. È vietata l'immissione di qualsiasi tipologia di rifiuti, inclusi quelli destinati al compostaggio, allo stato solido e/o liquido nelle acque superficiali e/o sotterranee.

Art. 18 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute del D. Lgs n. 152/2006 ed alle relative norme tecniche di attuazione, nonché alla vigente normativa statale e regionale.

Art. 19 – Pubblicità

Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Art. 20 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento, costituito da n. 21 articoli e da n. 3 allegati, entra in vigore contestualmente alla data di esecutività del relativo atto deliberativo di approvazione. Ogni altra disposizione di regolamenti comunali contraria e incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere automaticamente abrogata.

Art. 21 – Modulistica allegata

Modello (A): richiesta di iscrizione Albo Compostatori;

Modello (B): comunicazione di cessazione;

Modello (C): Scherma di verbale di controllo sopralluogo